

## RISCOSSIONE

---

### **Pace fiscale: primi chiarimenti dalle Entrate**

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri l'Agenzia delle entrate ha diffuso i primi chiarimenti riguardo alla **definizione agevolata** degli **avvisi di accertamento**.

Si ricorda, sul punto, che, ai sensi dell'[articolo 2 D.L. 119/2018](#), è consentita la definizione degli **atti del procedimento di accertamento** mediante il solo pagamento delle **somme dovute a titolo di imposta**, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

Più precisamente, **possono essere oggetto di definizione agevolata**:

- gli **inviti al contraddittorio** in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi, **notificati** al contribuente **fino al 24.10.2018** e per i quali, alla stessa data, **non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento** o **sottoscritto** e perfezionato l'**accertamento con adesione**,
- gli **accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24.10.2018** ma **non ancora perfezionati**, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data, non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento,
- gli **avvisi di accertamento** e gli **avvisi di rettifica e di liquidazione notificati** al contribuente **fino al 24.10.2018** non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data, purché rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sull'**acquiescenza agevolata** ([articolo 15 D.Lgs. 218/1997](#)),
- gli **atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati** ([articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004](#)) **notificati al contribuente fino al 24.10.2018**, purché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

La misura in esame, a differenza delle altre disposizioni in materia di pacificazione fiscale, presenta **termini di adesione particolarmente stretti**.

Il **versamento** dell'intero importo dovuto o della prima rata deve essere effettuato:

- **entro il 23.11.2018** se la definizione riguarda un **avviso di accertamento**, un **avviso di rettifica** o **di liquidazione**, un **atto di recupero credito**,
- **entro il termine per l'impugnazione degli atti oggetto di definizione** di cui al precedente punto, se successivo al 23.11.2018,
- **entro il 13.11.2018** se l'**accertamento con adesione** da perfezionare era stato sottoscritto ma non perfezionato al 24.10.2018,
- **entro il 23.11.2018** con riferimento all'**invito al contraddittorio** per il quale l'istruttoria

era ancora pendente al 24.10.2018,

Per effettuare il **versamento** è possibile utilizzare i **modelli F24/F23** in allegato all'avviso di accertamento, indicando tuttavia i soli **codici tributo** relativi agli importi dei **tributi** ed eventuali **contributi**, il **codice atto** o il numero di riferimento, il **codice ufficio** e, solo per il modello F24, l'**anno di riferimento**.

Anche con riferimento agli **accertamenti con adesione** è possibile utilizzare i dati presenti nel **fac-simile** di modello **F24** o **F23 consegnato dall'ufficio** al momento della **sottoscrizione dell'atto**, riportando esclusivamente gli importi dei **tributi** e dei **contributi**: in questo caso, però, essendo gli importi delle imposte indicati unitamente agli **interessi**, potrebbe rendersi necessario chiedere **assistenza all'ufficio** col quale è stato sottoscritto l'accertamento con adesione per la **corretta determinazione delle somme dovute**.

In caso di **invito al contraddittorio**, infine, il contribuente:

- può compilare il **modello F24** indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l'accertamento con adesione, il codice ufficio riportato nell'invito ricevuto, l'anno di riferimento e il **codice atto 99999999107**;
- può compilare il **modello F23** utilizzando i codici tributo e il codice ufficio riportati nell'invito ricevuto e nel campo 10. "Estremi dell'atto o del documento" i seguenti dati: campo "Anno" 2018, campo "Numero" **99999999107**.

Si ricorda che, in ogni caso, **non è possibile avvalersi della compensazione**.

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è inoltre previsto che i **modelli F24 o F23** attestanti il versamento della prima o unica rata (da compilare separatamente per ciascun atto da definire) **vadano consegnati all'Ufficio competente entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento**.

Nonostante le prime indicazioni fornite è tuttavia da sottolineare che **manca ancora all'appello il provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane, finalizzato ad adottare le **ulteriori disposizioni necessarie** per l'attuazione della richiamata disposizione: in considerazione del **brevissimo lasso di tempo concesso ai contribuenti** per il pagamento degli importi, la speranza è quella che l'ulteriore chiarimento possa vedere presto la luce.

Master di specializzazione

## LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)